

Art. 17.

I medici direttori titolari di ambulatorii annessi alle scuole all'estero hanno lo stipendio e l'indennità di residenza dei professori di secondo ruolo delle scuole secondarie.

(È approvato).

Art. 18.

I professori incaricati dell'insegnamento nelle scuole medie governative all'estero possono chiedere di essere riammessi nell'insegnamento nel Regno.

La domanda deve esser fatta prima del mese di luglio per l'anno scolastico successivo.

Il ministro degli affari esteri può in ogni tempo, per ragioni di servizio, sentito il parere delle autorità locali e quello della Commissione centrale di cui all'articolo 32, dichiarare cessato l'incarico dell'insegnamento all'estero.

L'insegnante medio al quale sia venuto a cessare l'incarico dell'insegnamento nelle scuole governative all'estero, sarà destinato dal Ministero della pubblica istruzione in un istituto nel Regno. Esso conserva il diritto ad essere assegnato ad una residenza di primaria importanza non appena ve ne sia una vacante, qualora vi fosse appartenuto all'atto della sua destinazione all'estero.

La Commissione e il Governo propongono la seguente modificazione:

« Modificare il primo comma come segue:

I professori incaricati dell'insegnamento nelle scuole medie di Stato all'estero, possono chiedere di essere riammessi nell'insegnamento nel Regno dopo un biennio di servizio ».

SIMONCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONCELLI. Faccio osservare che nell'articolo si seguita a parlare di *Commissione centrale*, mentre è stato già votato il *Consiglio centrale*.

BACCELLI ALFREDO, relatore. Ha ragione.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 18 coll'emendamento, proposto dal Governo e dalla Commissione, e con la sostituzione delle parole *Consiglio centrale* alle parole *Commissione centrale* proposta dall'onorevole Simoncelli.

(È approvato).

Art. 19.

Spetta agli insegnanti medi, per la nomina, un'indennità di stabilimento nella

misura determinata nella tabella A, allegata alla presente legge.

Sono a carico del regio Governo le spese di viaggio degli insegnanti di prima nomina, e quelle di trasferimento per motivi di servizio, tanto dell'insegnante, quanto della famiglia di lui, limitate, però, ai genitori o a chi ne fa le veci, alla moglie ed ai figli. Al solo insegnante è corrisposta una diaria di lire 10.

(È approvato).

Art. 20.

Gli incarichi delle direzioni e delle presidenze degli istituti sono scelti dal ministro degli affari esteri nell'elenco che ogni biennio, in base alle ispezioni e alle proposte del Consiglio centrale di cui all'articolo 37, viene formato. Per essere iscritti nell'elenco occorre essere insegnanti ordinari nel rispettivo ruolo e aver prestato lodevole servizio nelle scuole di Stato all'estero per due anni almeno.

Anche ad essi sono applicabili le norme disciplinari dei professori e la disposizione dell'articolo 18.

(È approvato).

Art. 21.

Le scuole elementari istituite dallo Stato all'estero, sono di regola ordinate come le scuole elementari nel Regno.

L'ordinamento delle scuole elementari ed i programmi relativi, sono adottati nelle scuole elementari all'estero con le modificazioni e gli adattamenti corrispondenti ai peculiari bisogni di ciascuna colonia ed avuto riguardo ai vincoli che debbono stringere la colonia alla madre patria.

Tali modificazioni saranno introdotte nell'ordinamento e nei programmi vigenti nel Regno dal ministro degli esteri d'accordo col ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 22.

I maestri e le maestre delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esame tra i maestri il cui servizio nel Regno sia giudicato lodevole dal Consiglio scolastico provinciale e che non abbiano superato l'età di 30 anni e siano ritenuti, per le loro condizioni fisiche e morali e speciali attitudini, idonei al servizio delle scuole all'estero.